



COMUNE DI VILLAFALLETTO

PROVINCIA DI CUNEO

Ufficio Segreteria

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

N. 15 DEL 28/08/2025

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DEIEZIONI E/O URINE DI ANIMALI
DOMESTICI SUL SUOLO PUBBLICO**

L'anno **duemilaventicinque** addì ventotto del mese di agosto, il Responsabile del servizio

SARCINELLI Giuseppe

Preso atto che

- da parte di molti cittadini sono pervenute segnalazioni di abbandono di escrementi ed urina di animali domestici;
- l'omessa custodia di cani è sovente causa di disagi, pericoli per l'incolumità delle persone, motivo di insudiciamento del suolo pubblico e dei muri di privati cittadini, a causa degli escrementi abbandonati, in particolare, nei luoghi frequentati da pedoni come marciapiedi, parchi e giardini pubblici;
- occorre salvaguardare e conservare, nel tempo, il decoro e l'igiene facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a evitare comportamenti che possano sporcare le superfici pubbliche e le corrispondenze private con l'abbandono di escrementi di animali;
- necessita impartire precise disposizioni di carattere igienico-sanitarie destinate a migliorare il decoro della cittadina di Villafalletto.

Visti gli artt. 7 bis, 50 comma 5° e 54, Dlgs 267/2000;

Visto l'art 5 del Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004;

Vista la nota del Ministero della Salute n. 23712 del 7.06.2017;

Vista la legge Regione Piemonte 9 aprile 2024, n. 16;

Visti i regolamenti comunali di polizia urbana e d'igiene.

ORDINA

a salvaguardia della sicurezza pubblica, dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano capoluogo e dei centri urbani frazionali, che:

- sulle vie, piazze, marciapiedi ed altri luoghi pubblici, i cani devono essere condotti e controllati dal proprietario o persona incaricata della custodia, muniti di collare, tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;

- i cani di grossa taglia e/o di indole aggressiva devono essere muniti di solida museruola a cestello e tenuti, nei luoghi pubblici, a corto guinzaglio dal proprietario custode o comunque da persona capace ed idonea al controllo dell'animale, nei locali pubblici devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
- è vietato condurre cani, nei negozi ed esercizi pubblici, dove la merce sia in esposizione ad altezza inferiore a cm. 60 dal pavimento o in quei locali dove il proprietario o il gestore abbia esposto avviso di divieto motivato di accesso agli animali;
- i conduttori, siano essi proprietari, custodi, ecc., di cani, sulle pertinenze pubbliche devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali e devono evitare che gli animali orinino contro i muri pubblici e privati, porte, entrate di negozi e simili;
- nel caso di necessità corporee dell'animale rilasciate sul suolo pubblico - sia esso strada, marciapiede, portico, piazza, parco ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico - il conduttore è tenuto a ripulire immediatamente il sito delle deiezioni raccogliendole in sacchetti o idonei contenitori e depositarle nei cestini portarifiuti ove presenti, ovvero smaltirle secondo le norme della raccolta differenziata;
- in caso di emissione di urine rilasciate su suolo pubblico e/o muri privati posti in corrispondenza dello stesso suolo pubblico, occorrerà provvedere tempestivamente al lavaggio (con acqua portata al seguito) delle superfici dove l'animale ha rilasciato i propri bisogni fisiologici;
- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da € 25,00 a € 500 (art.7 bis Dlgs 267/2000), fatte salve le disposizioni in materia penale, ovvero querela del privato cittadino per imbrattamento dell'altrui proprietà (art. 639 C.P.),

Gli operatori del servizio di Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono incaricati della sorveglianza ed esecuzione della presente ordinanza che viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e negli appositi luoghi stabiliti dall'autorità comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge del 07/08/90, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Regionale del Piemonte (L. 06/12/71, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/71, n. 1199).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
SARCINELLI Giuseppe